

ILLIQUIDITÀ E PERDITE DOVUTE ALLA CRISI RELATIVA AL VIRUS – OBBLIGHI DELL’UFFICIO DI REVISIONE

Autore: Rico A. Camponovo

L’attuale crisi relativa al Coronavirus comporta per numerose aziende contrazioni di fatturato, problemi di liquidità e perdite, suscettibili di generare eccedenza di debiti. Quali obblighi e quali responsabilità sussistono in questa relazione per l’ufficio di revisione?

La valutazione della capacità di continuazione dell’attività aziendale costituisce sfida particolare. Lo stesso vale in caso di eccedenza debiti del cliente e di obbligo di avviso del giudice.

Indice

A Situazione iniziale

B1 Misure della Confederazione a sostegno della liquidità

1. Crediti ponte - COVID
2. Sospensione delle esecuzioni
3. Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali
4. Apporto di liquidità in ambito fiscale

B2 Misure dello Stato in caso di Art. 725 CO

1. Crediti non considerati capitale di terzi
2. Adeguamento nell’avviso di eccedenza di debiti
 - 2.1 Per il consiglio d’amministrazione
 - 2.2 Per l’ufficio di revisione
 - 2.3 Per entrambi gli organi

B3 Misure della Confederazione per la Moratoria

C Obblighi dell’ufficio di revisione

1. Introduzione
2. Revisione attualmente in corso
 - 2.1 Condotta dell’ufficio di revisione
 - 2.2 Problemi di liquidità
 - 2.2.1 Verifica della liquidità per la valutazione della capacità di continuazione dell’attività aziendale
 - 2.2.2 Qualità del piano di liquidità
 - 2.2.3 Verifica della liquidità da parte dell’UdR

- 2.2.3.1 Disposizioni di categoria professionale
- 2.2.3.2 Plausibilizzazione del piano di liquidità / semplificazione nella crisi attuale
- 2.2.3.3 Liquidità sufficiente per 12 mesi?
- 2.2.4 Procedure di verifica dopo ricevimento di un credito garantito COVID
- 2.2.5 Verifiche dopo l’ottenimento di una moratoria
- 2.3 Pericolo di eccedenza debiti per il cliente
 - 2.3.1 Compiti primari dell’organo amministrativo
 - 2.3.2 Perdita di capitale e eccedenza debiti
 - 2.3.2.1 Senso della misura
 - 2.3.2.2 Art. 725 cpv.1 CO
 - 2.3.2.3 Art. 725 cpv. 2 CO
 - 2.3.2.3.1 Credito COVID non è capitale dei terzi
 - 2.3.2.3.2 Facilitazioni nell’avviso in caso di eccedenza debiti
 - 2.3.3 Obbligo secondario di avviso del giudice da parte dell’ufficio di revisione
 - 2.3.3.1 Primo livello di verifica – Rinuncia al deposito del bilancio o richiesta di moratoria
 - 2.3.3.1.1 Presupposti
 - 2.3.3.1.2 Obblighi di verifica del Budget
 - 2.3.3.2 Secondo livello di verifica – Fondato dimore di eccedenza debiti (CO 725 cpv. 2) in senso classico
 - 2.3.3.2.1 Introduzione
 - 2.3.3.2.1 Società che non ricevono facilitazioni
 - 2.3.4 Proroga del periodo di risanamento
 - 2.3.5 Sorveglianza ricorrente del cliente di revisione
 3. Al momento nessuna revisione in corso

A Situazione iniziale

Il corretto comportamento dell'ufficio di revisione è sicuramente importante in tempi come questi, in cui numerose società incorrono contemporaneamente in difficoltà finanziarie. Anche in riduzione della responsabilità personale è importante che siano trattati in modo corretto i clienti che dovessero incorrere in eccedenza debiti e/o illiquidità.

La particolarità di questa crisi consiste nel fatto che le aziende svizzere devono accettare un calo repentino, simultaneo e su tutto il territorio nazionale.

Con ciò i costi non si riducono in medesima misura e nei medesimi tempi. L'azienda può pertanto entrare in una crisi di liquidità e/o addirittura in sovraindebitamento.

B1 Misure della Confederazione a sostegno della liquidità

1. Crediti ponte - COVID

Il 21 marzo 2020 il Consiglio federale ha annunciato la possibilità per le aziende di far capo ad aiuti immediati mediante crediti transitori garantiti con fidejussioni statali. Questi crediti consistono in facilitazioni creditizie fino al 10% de fatturato o 20 Mio. CHF. Gli importi fino a 0.5 milioni CHF saranno pagati subito dalle banche e garantiti al 100% dalla Confederazione (interesse 0%). Gli importi di entità superiore saranno garantiti all'85% dalla Confederazione e subordinati a una breve analisi bancaria (interesse 0.5%).

Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale (Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19-Ordinanza "COV", Art. 6, cpv.3):

- a. la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;
- b. la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi, fatto salvo il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo la presente ordinanza;

c. la restituzione di prestiti di gruppo;

d. il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza a una società del gruppo a cui il richiedente si ricollega direttamente o indirettamente che non ha la propria sede in Svizzera.

2. Sospensione delle esecuzioni

Nella sua seduta del 18 marzo 2020 il Consiglio Federale ha disposto la sospensione degli atti esecutivi dal 19 marzo al 4 aprile 2020 (per effetto delle ferie giudiziaria la moratoria giunge fino al 19 aprile 2020). In tutta la Svizzera non si potranno pertanto attivare procedure esecutive contro debitori insolventi e non verranno pertanto emessi atti esecutivi.

3. Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali

Alle aziende colpite dalla crisi potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l'importo degli acconti periodici da versare qualora la loro massa salariale abbia subito una sostanziale diminuzione. La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS.

4. Apporto di liquidità in ambito fiscale

Le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 21 marzo al 31 dicembre 2020 l'interesse sarà azzerato allo 0% per l'imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d'incentivazione. Durante questo periodo non verranno fatturati interessi di mora (analogamente per l'imposta federale diretta).

B2 Misure dello Stato in caso di Art. 725 CO

1. Crediti non considerati capitale di terzi

Conformemente all'Art. 24 COV, in caso di perdita di capitale e eccedenza di debiti vale la regola secondo cui ai fini del calcolo della copertura del capitale e

delle riserve secondo l'articolo 725 cpv. 1 CO e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 cpv. 2 CO i crediti garantiti secondo l'articolo 3 non sono considerati capitale di terzi fino al 31 marzo 2022.

2. Adeguamento nell'avviso di eccedenza di debiti

2.1 Per il consiglio d'amministrazione

L'ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (Ordinanza COVID-19 insolvenza, "COVIN" del 16 aprile 2020, art. 1) porta varie facilitazioni. In deroga all'articolo 725 cpv. 2 CO, il consiglio d'amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice, se il 31 dicembre 2019 la società non presentava un'eccedenza di debiti e vi sono prospettive che l'eccedenza possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020. Si può rinunciare alla verifica del bilancio intermedio. Il consiglio d'amministrazione motiva per scritto e documenta la sua decisione.

2.2 Per l'ufficio di revisione

In deroga agli articoli 728c cpv. 3 e 729c CO, per entrambi i tipi di revisione, l'ufficio di revisione è esentato dall'obbligo di darne avviso al giudice, qualora il consiglio d'amministrazione possa rinunciare all'avviso in virtù del cpv. 1 (COVIN art. 1 cpv. 4).

2.3 Per entrambi gli organi

Con la domanda di moratoria COVID-19 di una persona giuridica, gli obblighi di avviso legali che incombono agli organi in caso di eccedenza di debiti sono considerati adempiuti.

B3 Misure della Confederazione per la Moratoria

La Confederazione prevede inoltre misure di sostegno in caso di problemi di liquidità. Ogni persona giuridica può chiedere al giudice del concordato una moratoria provvisoria di al massimo tre a sei mesi (moratoria COVID-19), se il 31 dicembre 2019 non presentava un'eccedenza di debiti o sussistono relegazioni a un rango inferiore ai sensi dell'articolo 725 cpv. 2 CO per l'intera eccedenza di debiti.

Non beneficiano della moratoria COVID-19 società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'articolo 727 cpv. 1 cifra 1 CO e società sottoposte alla revisione ordinaria (Moratoria normale). Il debitore che presenta la domanda deve dimostrare in modo verosimile la sua situazione patrimoniale e documentarla nel miglior modo possibile.

C Obblighi dell'ufficio di revisione

1. Introduzione

Gli eventuali obblighi dell'ufficio di revisione in caso di problemi finanziari del rispettivo cliente si attivano tanto in caso di attività di revisione in corso (revisione annuale o revisione speciale secondo la legge) che in caso di conoscenza delle difficoltà finanziarie del cliente in altra guisa.

Se la revisione è in corso (cfr. cifra 2 sotto) la crisi deve essere segnalata, in quanto evento successivo alla data di chiusura di bilancio, dall'organo amministrativo nell'Allegato di bilancio. (Art. 958a cpv. 3 e Art. 959c cpv. 2 cifra. 13 CO). L'ufficio di revisione esporrà se del caso una propria osservazione complementare critica. Se viceversa la revisione non è in atto (cfr. cifra 3 sotto) gli obblighi dell'ufficio di revisione non vengono di regola attivati, ad esclusione dell'informazione volontaria sugli effetti della crisi da parte del cliente.

Le seguenti spiegazioni sono applicabili tanto in caso di revisione ordinaria che di revisione limitata.

2. Revisione attualmente in corso

2.1 Condotta dell'ufficio di revisione

Se l'ufficio di revisione è in contatto con il cliente poiché la revisione è in corso si presuppone che l'ufficio di revisione sia dettagliatamente informato sulla critica situazione finanziaria del cliente. L'organo amministrativo informa l'ufficio di revisione sullo stato di liquidità e sulle eventuali perdite correnti. Al revisore saranno altresì comunicate le misure attive poste in atto come pure qual è la valutazione sulle capacità di continuazione degli affari.

In questi casi si attivano gli obblighi dell'ufficio di revisione, come sarebbe il caso anche senza la crisi.

Nella situazione attuale tuttavia si pone il quesito a sapere se e come l'ufficio di revisione abbia margini di apprezzamento per la valutazione delle misure accessibili tese al ripristino della liquidità (cifra 2.2) e in caso di manifesto sovraindebitamento (cifra 2.3).

2.2 Problemi di liquidità

2.2.1 Verifica della liquidità per la valutazione della capacità di continuazione dell'attività aziendale

Se una società domanda una moratoria COVID-19 deve dimostrare in modo verosimile la sua situazione patrimoniale e documentarla nel miglior modo possibile. (COVIN art. 6 cpv. 3). Non è tuttavia chiaro il richiamo alla situazione patrimoniale, giacché quest'ultima non ha pressoché alcuna relazione con la situazione di liquidità.

Ottenuta la moratoria, le coperture di liquidità da considerare nel piano di liquidità devono essere sufficienti per i successivi 3-6 mesi. Ciò significa che potranno essere considerate dilazioni di pagamento di forniture per un periodo equivalente. Ma ciò non vale per i crediti sorti prima dell'autorizzazione della moratoria e sono eccettuati anche i crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4 LEF / COVIN art. 11). Non è permesso pagare i crediti sottostanti alla moratoria (COVIN art. 11 cpv. 3).

Per la successiva discussione riguardo alla valutazione delle capacità di continuazione, risp. della situazione di liquidità da parte dell'ufficio di revisione questi adeguamenti sono importanti e possono essere considerati nella valutazione della liquidità.

Di norma la verifica della liquidità non costituisce direttamente oggetto di revisione, ma fa parte della valutazione della capacità di continuazione dell'attività aziendale. La minaccia della continuazione dell'attività aziendale può anche generarsi da una eccedenza di debiti o da altri fattori esterni all'impresa. In questa sede ci occupiamo essenzialmente dei problemi generati dalla crisi del virus, segnatamente quelli connessi ai problemi di liquidità.

La liquidità merita senza dubbio un'attenzione particolare. Si tratta di capire se l'impresa può continuare il proprio esercizio durante e dopo la crisi. Per questa

valutazione lo sviluppo della liquidità costituisce un ruolo importante. E' imperativo richiedere all'organo amministrativo un piano di liquidità per i prossimi 12 mesi a partire dalla preparazione. Per la stima della copertura di liquidità è normalmente necessario valutare l'andamento futuro dei ricavi. E' comunque importante che questo piano rifletta adeguatamente l'attuale situazione di crisi dovuta al virus.

2.2.2 Qualità del piano di liquidità

Di norma un piano di liquidità allestito seriamente dall'organo amministrativo dovrebbe basarsi su un conto economico preventivo e su di un piano finanziario. Il piano deve inoltre basarsi su principi conformi alle disposizioni di allestimento (es.: creditori secondo termini di pagamento) e su cifre di Budget realistiche. In caso di risanamento l'organo amministrativo ha tuttavia tendenza a calcolare il fabbisogno di liquidità in modo pragmatico, basato sulla pratica. Esso prolunga ad esempio i termini di pagamento per i cosiddetti creditori secondari, omette creditori scaduti o si basa su budget troppo ottimistici.

Normalmente una società mira a garantirsi il fabbisogno di liquidità esclusivamente dai ricavi delle vendite. Se ciò non basta si possono prevedere misure di finanziamento esterno. Queste devono tuttavia essere giuridicamente vincolanti per il piano di liquidità a 12 mesi e devono essere a disposizione dell'impresa in modo incondizionato. Anche la solvibilità del finanziatore esterno deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.2.3 Verifica della liquidità da parte dell'ufficio di revisione

2.2.3.1 Disposizioni di categoria professionale

La liquidità è tematizzata più volte nei vari manuali di revisione svizzeri. Non vi sono tuttavia raccomandazioni circa le modalità di verifica dei piani di liquidità. Ciò è primariamente dovuto all'inesistenza di obblighi di legge sulla verifica dei piani di liquidità. Oltre a ciò si tratta anche di una lacuna, dato che il rapporto dell'ufficio di revisione, secondo le norme professionali e per diversi casi importanti, è posto in

dipendenza al grado di liquidità (es.: distribuzione di dividendi, verifica della capacità di continuazione d'esercizio, riduzione di capitale con rimborso di mezzi, ecc.). Nella pratica questa lacuna fino ad ora è stata colmata grazie ad una più o meno approfondita "plausibilizzazione" del piano di liquidità.

A mio parere non è opportuno postulare un nuovo obbligo di controllo del piano di liquidità solo a causa della crisi connessa al virus. Pertanto il compito dell'ufficio di revisione consiste anche ora nella plausibilizzazione del piano di liquidità. Cosa significa questo?

2.2.3.2 Plausibilizzazione del piano di liquidità / semplificazione nella crisi attuale

I suddetti requisiti economicamente ragionevoli per un piano di liquidità devono essere verificati dall'ufficio di revisione per verificarne la plausibilità. Le procedure di audit analitico sono particolarmente adatte a questo scopo. Ad esempio, la plausibilità delle vendite deve essere stimata, per cui anche i budget di gestione prudentemente ottimisti possono essere accettati dall'ufficio di revisione. Le poste aperte dei debitori e dei creditori devono essere riconciliate con questo.

Le misure federali menzionate all'inizio (prestiti ponte COVID, differimento del pagamento dei contributi sociali, apporto di liquidità in ambito fiscale) possono essere incluse nel piano di liquidità. Gli effetti della sospensione del recupero crediti sul piano di liquidità a 12 mesi saranno probabilmente minori. Da un lato, ha un impatto su entrambe le parti, sui debitori inadempienti e sui creditori esigibili. D'altro canto, una sospensione del recupero crediti non equivale a un rinvio della scadenza. Tuttavia, il piano di liquidità si basa sulla scadenza degli importi.

Il revisore è notoriamente e per motivi professionali più prudente dell'organo amministrativo. Ciononostante, ci si chiede se sia possibile, allo stato attuale, alleggerire l'onere dell'elaborazione del piano di liquidità. Il requisito, ad esempio, che tutti i finanziamenti esterni devono essere giuridicamente vincolanti, non dovrebbe essere necessario, soprattutto per i prestiti ponte COVID. Dovrebbe essere sufficiente che il revisore verifichi in modo plausibile che

l'azienda abbia il diritto di attingere al credito e che abbia presentato una richiesta di credito.

Se l'organo amministrativo redige un budget ragionevolmente realistico, non dovrebbe essere il revisore a chiedere un budget più cauto, cioè pessimista.

2.2.3.3 Liquidità sufficiente per 12 mesi?

La domanda più interessante per il revisore è certamente quella a sapere quando l'attuale situazione di liquidità di un cliente può essere confermata come sufficiente per una continuazione sicura. Deve essere assicurato per almeno 12 mesi? Da ciò dipendono eventuali altri obblighi.

Ideale per l'ufficio di revisione se la revisione mostra che la copertura di liquidità per 12 mesi evidenzia una significativa eccedenza. Ma cosa fare se c'è una carenza, ad esempio se la liquidità è sufficiente solo per 10, 8 o meno mesi? Non è facile rispondere a questa domanda.

Nel caso normale di una revisione di una società sana, la continuità aziendale o la liquidità devono essere garantite per 12 mesi dopo la firma della relazione di revisione. Questo vale anche per la situazione attuale? Si può vedere, ad esempio, indirettamente dal volume 3 dell'HWP (esempio di rapporto 2, pag. 73) sulle riduzioni di capitale, che vi è una visione rigorosa al riguardo. Essa richiede che, in caso di liquidità non garantita, sia necessario un "calcolo di controllo" ai valori di vendita, che deve dimostrare che le obbligazioni sono coperte anche su questa base di valutazione.

Purtroppo, non c'è nulla nella letteratura sulla questione dei requisiti per garantire la liquidità in caso di ristrutturazione o di crisi. Nel libro "La revisione limitata" ho condiviso il parere secondo cui non possono essere applicati alle imprese in difficoltà finanziarie o in fase di ristrutturazione i medesimi criteri come se fossero solide. Altrimenti non avrebbero avuto abbastanza tempo per la ristrutturazione.

Ho suggerito che in questi casi una garanzia di liquidità minima di 4-6 mesi potrebbe essere sufficiente perché, da un lato, è più probabile che i problemi acuti dell'azienda si manifestino se il periodo di

tempo è ancora più breve e, dall'altro, perché l'esperienza dimostra che la maggior parte delle ristrutturazioni che non hanno successo in questo periodo di tempo non lo hanno a prescindere.

La situazione attuale è forse paragonabile ad una fase di ristrutturazione. La mia raccomandazione è quindi quella di rispondere a questa domanda in modo analogo. A mio parere, la liquidità deve essere garantita per almeno 6-9 mesi dalla data della revisione o del rapporto (con una ulteriore dilazione di 3-6 Mesi in caso di concessione di una moratoria COVID-19). . Penso che questo periodo potrebbe essere aumentato se si rendesse presto evidente che la crisi del virus non durerà a lungo. Questa riduzione, ad un periodo compreso fra la metà e i due terzi dei 12 mesi abituali, è giustificata anche perché non è compito dell'ufficio di revisione di agire come giudice in tali situazioni eccezionali.

2.2.4 Procedure di verifica dopo ricevimento di un credito garantito COVID

Con le limitazioni summenzionate di cui all'Art. 6 cpv. 3 COV la Confederazione intende impedire che la concessione di un finanziamento garantito possa essere impiegata come prestazione a favore degli azionisti.

L'aiuto statale costituisce un finanziamento da rimborsare. Un finanziamento non ha alcun influsso su risultato e capitale proprio. Società dotate di importanti riserve libere ma scarsa liquidità non potranno pertanto, nonostante l'ottenimento di un credito garantito COVID, distribuire un dividendo. Esse saranno obbligate a rimborsare il credito garantito prima di poter operare una delle operazioni menzionate nell'articolo richiamato.

Per l'ufficio di revisione si generano nuovi obblighi di revisione a seconda del tipo di revisione. Ciò non vale solo per il caso della verifica della proposta del Consiglio di Amministrazione sull'impiego dell'utile di bilancio, bensì anche nell'ambito della revisione annuale. Occorre infatti verificare se nel corso dell'anno sono stati distribuiti dividendi o pagate tantièmes, restituiti apporti di capitale, aumentati o concessi nuovi prestiti attivi, restituiti finanziamenti di gruppo o trasferiti crediti garantiti a società di

gruppo con sede all'estero (Art. 6 cpv. 3 lit. d COV). Oggetto di revisione può essere anche la verifica dell'esistenza delle condizioni base per l'ottenimento di un credito ponte COVID, ad esempio riguardo alla veridicità del fatturato dichiarato oppure che il credito sia stato impiegato per nuovi investimenti (Art. 6 cpv.2 COVID).

Il riconoscimento di un dividendo senza uscita di mezzi liquidi (vale a dire senza impiego del credito ponte COVID) dovrebbe essere possibile (compensazione con credito azionista, dividendo con scadenza successiva al rimborso del credito ponte COVID ecc.) pur con opportuna considerazione dell'uscita necessaria in conto imposta preventiva.

Nel caso in cui l'ufficio di revisione constati una violazione materiale dell'ordinanza o delle premesse per l'ottenimento di un credito ponte COVID si renderà necessaria un'osservazione nella relazione di revisione. Ciò vale, pur entro limiti, anche in caso di revisione limitata, nonostante il fatto che secondo lo Standard sulla Revisione Limitata (edizione 2015, cifra 1.6 cpv. 3 e cifra 8.3.2.1), non vi è alcun obbligo legale di fornire informazioni in caso di violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento Organizzativo che non siano direttamente collegate alla contabilità. In casi eccezionali tuttavia, tali informazioni devono essere fornite,

- se sono essenziali,
- se hanno un collegamento diretto con i conti annuali
- e se le fattispecie sono state constatate nel quadro dell'esecuzione delle procedure di revisione (ad es. dalla interrogazione).

Poiché, o nella misura in cui, la maggior parte delle transazioni risultano dal bilancio, sarà necessario prevedere una osservazione anche in caso di revisione limitata.

2.2.5 Verifiche dopo l'ottenimento di una moratoria COVID-19

Non è permesso pagare i crediti sottostanti alla moratoria (COVIN art. 11 cpv. 3) e per l'ottenimento della moratoria non possono essere divulgate false affermazioni (COVIN art. 7 cpv. 2).

In caso di revisione ordinaria si attivano i summenzionati obblighi di osservazione (2.2.4), vale a dire che – come sempre in caso di violazione di obblighi di legge – non esiste alcun obbligo di verifica. In caso di revisione limitata valgono le limitazioni analoghe.

2.3 Pericolo di eccedenza debiti per il cliente di revisione

2.3.1 Compiti primari dell'organo amministrativo

In caso di fondato timore di una eccedenza di debiti si attivano in primo luogo i compiti attribuiti all'organo amministrativo dall'Art. 725 cpv. 2 CO (bilancio intermedio, verifica, misure di risanamento, eventuale avviso del giudice) così come i compiti sussidiari attribuiti all'ufficio di revisione in materia di avviso del giudice in caso di eccedenza debiti manifesta (Art. 729c e 728c cpv. 3 CO). Devono essere osservati i processi abituali di settore noti che qui non vengono ripetuti (Standard di revisione 290, termine di 60 giorni per il risanamento o avviso del giudice). Sono tuttavia da includere le nuove disposizioni COVIN (vedi sotto).

2.3.2 Perdita di capitale e eccedenza debiti (COV Art. 24)

2.3.2.1 Senso della misura

Le summenzionate misure (B1) previste dallo Stato sono tese al sostegno urgente dei fabbisogni di Liquidità. L'Art. 24 COV è formulato in modo diverso e allenta le prescrizioni previste dal CO in materia di protezione del capitale proprio. Lo scopo è presumibilmente quello di risparmiare il deposito del bilancio dal giudice a quelle aziende che, in conseguenza alla crisi COVID, cadono in situazione di perdita, concedendo loro più tempo per una possibile ripresa.

In che modo queste misure avranno effetto lo si potrà valutare solo in seguito, giacché occorre osservare che il cpv. 1 e 2 dell'Art. 725 CO esprime concetti contrari. Il cpv. 1 punta espressamente al risanamento d'impresa, mentre il cpv. 2 ad una veloce liquidazione.

2.3.2.2 Art. 725 cpv.1 CO

Le nuove disposizioni dell'Art. 24 COV in caso di perdita di capitale secondo l'Art. 725 cpv. 1 CO si attueranno normalmente solo al momento della prossima chiusura dei conti a fine 2020.

In che modo sia sensato che crediti COVID non siano considerati come capitale dei terzi è poco chiaro. Il cpv. 1 dell'Art. 725 CO costituisce una "misura di allarme precoce" destinata a richiamare al più presto possibile l'attenzione dell'organo amministrativo circa il fabbisogno di risanamento (analogamente alla luce gialla dei semafori stradali).

In questo caso l'organo amministrativo deve adottare misure di risanamento e convocare un'Assemblea Generale. Nel caso in cui il credito COVID non costituisca capitale dei terzi, questo segnale di allarme viene rimandato.

Questa misura è pertanto controproducente rispetto all'intenzione del legislatore e lede creditori e azionisti. A seguito della ridotta rilevanza dell'Art. 725 cpv. 1 CO ciò non dovrebbe tuttavia avere particolari conseguenze.

2.3.2.3 Art. 725 cpv. 2 CO

2.3.2.3.1 Credito COVID non è capitale dei terzi

Le nuove disposizioni di cui all'Art. 24 COV per il calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'Art. 725 cpv. 2 CO comportano un "rinvio" della constatazione del sovraindebitamento e di conseguenza anche dell'avviso del giudice da parte dell'organo amministrativo e/o dell'ufficio di revisione.

Questo effetto è in sé conosciuto attraverso lo strumento della postergazione. La differenza è tuttavia significativa, visto che il creditore postergante rinuncia al contempo al rimborso del proprio credito fino a quando tutti gli altri creditori siano soddisfatti. Ciò non è il caso in materia di crediti COVID. In caso di fallimento l'accresciuto aumento di eccedenza debiti viene trasferita anche a tutti gli altri creditori.

Questa misura pare a doppio taglio. Se la società riesce a riprendersi dall'eccedenza di debiti, allora la

misura ha effetto. In caso contrario la quota di copertura per tutti i creditori si riduce.

2.3.2.3.2 Facilitazioni nell'avviso in caso di eccedenza debiti

Grazie all'art. 1 COVIN l'arduo compito dell'ufficio di revisione in caso di obbligo di annuncio del giudice viene facilitato, ancorché non eliminato. Esso può rinunciare all'avviso se il Consiglio di Amministrazione può rinunciarvi in base all'Art. 1 COVIN.

La verifica da parte dell'ufficio di revisione si differisce tuttavia solo se al 31 dicembre 2019 la società non era sovraindebitata e se sussistono i presupposti per una eliminazione del sovraindebitamento entro il 31 dicembre 2020. Il Consiglio di Amministrazione deve motivare e documentare le sue motivazioni per iscritto. Nel caso in cui la revisione fosse in corso queste motivazioni dovranno essere sottoposte all'ufficio di revisione per la verifica.

Non è chiaro per quanto tempo può essere differito l'annuncio. L'assunto principale vi è da supporre che quando venissero meno le condizioni (eccedenza debiti 31.12.2019 si manifesta improvvisamente oppure l'eliminazione del sovraindebitamento entro il 31.12.2010 non è più possibile) la rinuncia all'avviso decade. Al più tardi la rinuncia all'avviso dovrebbe tuttavia essere possibile fino al 31.12.2010.

2.3.3 Obbligo secondario di avviso del giudice da parte dell'ufficio di revisione

La questione che interessa in particolare l'ufficio di revisione è se, in caso di manifesta eccedenza di debiti dovuta alla crisi del virus, l'avviso sostitutivo del giudice debba essere effettivamente presentato entro il periodo relativamente breve di 60 giorni.

2.3.3.1 Primo livello di verifica – Rinuncia al deposito del bilancio secondo art. 1 cpv. 1 COVIN o richiesta di moratoria secondo art. 6 COVIN

2.3.3.1.1 Presupposti

Presso società già sovraindebitati l'ufficio di revisione deve avantutto verificare se le valutazioni del Consiglio di Amministrazione riguardo all'insussistenza dell'eccedenza debiti al 31.12.2019 (incluse

ev. postergazioni) ed alle premesse di eliminazione del sovraindebitamento entro il 31.12.2020 siano corrette. In caso di parere negativo l'ufficio di revisione dovrà attenersi al dispositivo ordinario secondo l'art. 725 cpv.2 CO.

Nel caso in cui una società dovesse aver postulato una moratoria secondo le disposizioni COVIN-19 (CONVIN art. 8), allora si derubrica la verifica, dato che gli obblighi di annuncio (e quindi anche quello dell'ufficio di revisione) si derubrica e vale come assolto. Nonostante le prescrizioni di moratoria secondo il dispositivo COVID-19 siano più facili, decade ogni verifica. Segnatamente, basta la dimostrazione dell'insussistenza di una eccedenza debiti a fine 2019, e non il fatto che entro il 31.12.2010 tale situazione possa essere annullata!

Da ciò si può dedurre che quando un cliente di revisione si trovi in situazione di sovraindebitamento, ed avesse anche operato una richiesta di moratoria secondo le disposizioni COVID-19, per i prossimi 3- 6 mesi, automaticamente, ogni avviso di tutti i due organi decadrebbe automaticamente. Non gioca più alcun ruolo il fatto che entro il 31 dicembre 2020 l'eccedenza debiti possa o meno essere annullata.

Se la revisione annuale viene chiusa prima della concessione della moratoria, allora non vi è alcun obbligo per l'ufficio di revisione di operare secondo le disposizioni di cui all'art. 1 COVIN. Se viceversa la revisione è ancora in corso, allora questo compito viene riattivato.

2.3.3.1.2 Obblighi di verifica del Budget

Come deve verificare l'ufficio di revisione che al 31 dicembre 2019 non vi era eccedenza debiti e soprattutto che sono date le condizioni secondo cui entro il 31 dicembre 2020 il sovraindebitamento sarà annullato? La verifica di future previsioni costituisce "terra nuova e pericolosa" per l'ufficio di revisione. Si tratta di operare una verifica, fino ad oggi sconosciuta, di una "Budget 2020" e di una verifica del piano di liquidità 2020 (vedi precedente). Poiché l'obbligo di avviso del giudice rimane espressamente dato, non si tratta di operare in base a nuove disposizioni di verifica.

Disposizioni in materia di verifica del Budget in letteratura non se ne trovano. Ciò è comprensibile, visto che non sussiste alcun obbligo di legge riguardo a puntuali verifiche. Nel migliore dei casi il Budget è posto in confronto al piano di liquidità e può pertanto costituire elemento di valutazione per la continuazione aziendale. Si tratta nella fattispecie però di valutare l'impatto di cassa, di modo da valutare la capacità oggettiva di continuazione. Si tratta insomma di valutare le possibilità di eliminazione del sovraindebitamento entro fine 2020.

E' pertanto auspicabile ottenere un budget, rispettivamente di poter verificare il medesimo. L'importante è poter rapportare il medesimo alla situazione oggettiva connessa al Virus.

Come nel caso del piano di liquidità può trattarsi nella fattispecie di mera plausibilizzazione ad hoc del Budget. Non è opportuno postulare un nuovo obbligo di controllo del budget solo a causa della crisi connessa al virus. Pertanto il compito dell'ufficio di revisione consiste anche ora nella plausibilizzazione del piano di liquidità. Cosa significa questo?

Le distinte poste aperte Debitori e Creditori, la veridicità del fatturato devono essere riconciliate. Anche la parte dei Costi deve essere impostata in modo prudentemente ottimistico, di modo che l'ufficio di revisione non debba prodursi in complementi.

2.3.3.2 Secondo livello di verifica – Fondato dimore di eccedenza debiti secondo l'art. 725 cpv. 2 CO in senso classico

2.3.3.2.1 Introduzione

Nel caso in cui una società non si trovi in moratoria COVID-19, rispettivamente quando essa non era già sovraindebitata a fine 2019, rispettivamente quando non sussistano i presupposti per l'eliminazione dell'eccedenza debiti entro fine 2020, si pone il quesito a sapere se essa ricade o meno sotto alle disposizioni regolari dell'art. 725 cpv. 2 CO. Va da sé che queste aziende possono avere lo stesso gli problemi causati dalla crisi del VIRUS. Ciò vale in particolare per società pubbliche o società sotto revisione ordinaria, che non possono postulare moratoria ai sensi COVID-19. Anche società sottoposte a lunghe fasi di

risanamento possono avere prospettive di risanamento nonostante la crisi del VIRUS. Come devono procedere gli uffici di revisione?

2.3.3.2.1 Società che non ricevono facilitazioni

Le aziende sane hanno un patrimonio netto positivo e dovrebbero essere in grado di assorbire le perdite per un certo periodo di tempo. Nel settore delle PMI, tuttavia, non bisogna farsi illusioni. Spesso il capitale proprio è pressoché limitato al capitale sociale, che può essere al minimo legale. Una eccedenza di debiti può quindi manifestarsi già dopo pochi mesi.

Una manifesta eccedenza di debiti di un'azienda non può essere presa alla leggera. In particolare, gli interessi dei creditori possono esigere l'apertura rapida della procedura fallimentare, poiché le probabilità che nella procedura fallimentare sia ancora disponibile un dividendo sono maggiori. Tuttavia, se l'azienda ha una reale possibilità di sopravvivenza, i creditori sono anche molto interessati a sfruttare questa opportunità e ad accettare un periodo di risanamento possibilmente più lungo.

Se un'azienda sana cade in una manifesta eccedenza di debiti solo a causa della crisi del virus (e non può considerare alcuna facilitazione COVID), si deve presumere che - se sopravvive alla crisi - sarà in grado di liberarsi dal sovraindebitamento entro un periodo di tempo utile. Non sembra quindi consigliabile che l'ufficio di revisione trattino queste società allo stesso modo dei normali casi di risanamento.

È chiaro che queste considerazioni dipendono dalla durata della crisi. Se il crollo dei guadagni dura 2 mesi, è più facile giustificare la corrispondente proroga del termine. Ma se durano 8 mesi, un salvataggio sotto il proprio controllo diventa sempre più improbabile.

2.3.4 Proroga del periodo di risanamento

A mio parere l'obbligo di avvisare il giudice per l'ufficio di revisione non deve quindi essere adempiuto dopo 60 giorni nel caso di aziende che si trovano in manifesta eccedenza debiti a causa della crisi del virus. Tuttavia, l'organo amministrativo deve dimo-

strare in forma adeguata che l'azienda non era sovraindebitata prima della crisi del virus (si può ovviamente tener conto delle subordinazioni) e che sia le perdite che il sovraindebitamento possono essere riparati, ad esempio, nei prossimi 12-18 mesi. Se l'ufficio di revisione ritiene che questa pianificazione sia realistica, dovrebbe poter rinunciare al suo obbligo di avviso al giudice.

Questo periodo di 12-18 mesi è giustificato da un lato dal fatto che la crisi del virus durerà appena 2 mesi. Anche dopo, l'economia non potrà tornare immediatamente alla normalità. È più realistico aspettarsi che ci vorranno più di 6-9 mesi prima che le aziende tornino alla normalità. Almeno lo stesso periodo deve essere concesso ad un'azienda per ridurre il sovraindebitamento.

D'altro canto, questo termine può anche basarsi sulla corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale (ad es. TF 4C.436/2006), in cui il Tribunale federale ha deciso che l'ufficio di revisione può attendere con la notifica del sovraindebitamento fintanto che il consiglio di amministrazione ha possibilità realistiche di ristrutturazione. Ciò vale anche se i revisori hanno chiaramente indicato l'evidente sovraindebitamento (anche in caso di insufficiente subordinazione) nel rapporto di revisione. Sarebbe sufficiente che l'ufficio di revisione richiami l'attenzione del consiglio d'amministrazione sotto il profilo giuridico ed economico sui suoi obblighi ai sensi dell'art. 725 CO. Tuttavia, il consiglio di amministrazione non deve rimanere inattivo in seguito, ma deve intraprendere sforzi di ristrutturazione.

2.3.5 Sorveglianza ricorrente del cliente di revisione

A seguito di una tale decisione da parte dell'ufficio di revisione, si pone la questione se esso debba sorvegliare costantemente il grado di attuazione della pianificazione del risanamento, poiché le premesse potrebbero deteriorarsi.

A mio parere l'ufficio di revisione non ha né il diritto né il dovere di sorvegliare costantemente la situazione finanziaria di una società. Questo è il compito dell'organo amministrativo. L'ufficio di revisione non è obbligato a prevedere meccanismi di sorveglianza al di fuori del suo normale incarico di revisione, così

da poter pianificare il proprio lavoro. Ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 CO, gli obblighi di azione previsti dalla legge in caso di "fondato timore che la società abbia una eccedenza di debiti" valgono solo per il consiglio d'amministrazione e non per l'ufficio di revisione. In questo modo l'ufficio di revisione non è tenuto a sorvegliare continuamente questi clienti e, ad esempio, a richiedere all'organo amministrativo rapporti periodici sulla situazione.

3. Al momento nessuna revisione in corso

Se la revisione non è attualmente in corso e l'ufficio di revisione non è in contatto continuo con il cliente per altre ragioni (per esempio, doppi mandati, consultazioni, ecc.), non sorge alcun obbligo di agire.

Solo se nel corso dell'anno l'ufficio di revisione riceve da un soggetto competente informazioni chiare e comprovate che la società è sovraindebitata (management, CFO o consiglio di amministrazione), esso deve richiamare l'attenzione del consiglio di amministrazione sui suoi compiti e, se necessario, avvisare il giudice.

Se l'ufficio di revisione riceve indicazioni di fatti che potrebbero avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria di un'azienda, sia da fonti accessibili al pubblico, sia da terzi (ad es. banche o fornitori), da azionisti o dipendenti dell'azienda, non sono obbligati ad adottare misure (SR 290.U).

La crisi del virus non è quindi un motivo per l'ufficio di revisione per rivolgersi in modo proattivo ai suoi clienti e di chiarire la situazione finanziaria specifica.

Discuteremo di questa innovazione nel seminario "Questioni giuridiche attuali dei revisori dei conti delle PMI" 2020, in modo che possiate svolgere correttamente il vostro compito di revisore dei conti.

NON DIMENTICARE

Nel 2020, questi e altri temi di attualità saranno discussi nel seminario "Questioni giuridiche attuali dei revisori dei conti delle PMI". Si prega di registrarsi. Troverete tutte le informazioni sulla homepage:

<https://www.camponovorevisionsrecht.ch/seminare-i/>

SEMINARI 2020 IN LINGUA ITALIANA

11 settembre LUGANO (de la Paix)

14 settembre LOCARNO (Belvedere)

PS: alla mia pagina web trovate ulteriori informazioni e tutte le Newsletter passate.